



N. 2501

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
e dal Ministro della salute (SPERANZA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2022

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica

L'analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2022 e si intende inserita nell'Atto Senato n. 2501 dopo la relazione tecnica, da pag. 4.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per garantire il pieno esercizio del diritto di voto agli aventi diritto in occasione dell'imminente elezione del Presidente della Repubblica.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, si prevede la deroga al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, per i parlamentari e i delegati regionali che dal prossimo 24 gennaio 2022 parteciperanno agli scrutini per l'elezione del Capo dello Stato e che sono sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi al virus COVID-19 - e a quelli ai quali è applicata la quarantena precauzionale, in quanto hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, per consentire loro di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo previsto dall'articolo 83 della Costituzione.

I predetti elettori potranno spostarsi sul territorio nazionale con mezzo proprio o sanitario, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, esclusivamente per raggiungere il luogo in cui si svolge la votazione, e fare poi rientro nella propria residenza o dimora indicata come sede di isolamento o quarantena, e potranno soggiornare presso le strutture previste all'uopo.

Detti spostamenti sono consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio.

Dette modalità sono specificatamente declinate al comma 2 e prevedono: il divieto di utilizzare mezzi pubblici, di sostare in luoghi pubblici e di entrare in contatto con soggetti diversi da quelli addetti alle operazioni di voto, di pernottare o consumare pasti in luoghi diversi da quelli in cui effettuano la quarantena o l'isolamento e l'obbligo di indossare costantemente, sia all'aperto che al chiuso, mascherine di modello FFP2.

Al comma 3 si prevede che la Camera dei deputati comunichi al Prefetto di Roma le fasce orarie giornaliere all'interno delle quali si svolgono le votazioni dei soggetti di cui al comma 1.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito del quadro normativo correlato all'emergenza epidemiologica in corso. In particolare, per quanto attiene alla materia trattata dagli articoli in esame:

- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (G.U. n. 125 del 16-5-2020), articolo 1, commi 6 e 7.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

Il provvedimento in esame impatta in particolare sulle seguenti disposizioni:

- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (G.U. n. 125 del 16-5-2020), articolo 1, commi 6 e 7.
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.) articolo 1, commi 2 e 3.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali.

La *ratio* sottesa all'intervento normativo è quella di garantire a tutti gli elettori di partecipare all'elezione del Capo dello Stato.

Il provvedimento in esame, invero, attribuisce ai parlamentari e ai delegati regionali positivi al COVID-19 o sottoposti alla misura di quarantena precauzionale la possibilità di esercitare il diritto di voto, nel rispetto degli articoli 48 e 83 della Costituzione.

La deroga al divieto di mobilità introdotta per i soggetti positivi o in quarantena, in un contesto ancora emergenziale, trova la sua giustificazione causale nell'esercizio di una funzione di interesse pubblico.

Tale deroga, inoltre, appare ragionevole in considerazione dell'esiguo numero dei destinatari.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il provvedimento appare riconducibile alla materia della profilassi internazionale, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'intervento.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Considerata la peculiarità della materia trattata nell'intervento normativo non si ravvisano linee di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre integrazioni e modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previste norme abrogative espresse né sono previsti effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo né che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

L'articolo 1 del presente decreto-legge prevede una deroga al divieto di mobilità per i soggetti positivi al COVID-19 o in quarantena precauzionale di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non vi sono eventuali atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute, delle Regioni e dell'Istituto Superiore di Sanità, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

